



COMUNE DI CASTELSARACENO
(PROVINCIA DI POTENZA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 93 del 30.11.12.2016

OGGETTO:	ART. 33 DEL D.LGS. 30/3/2001, N. 165: PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2017. ADEMPIMENTI CONNESSI.
----------	--

L'anno Duemilasedici e questo giorno trenta del mese di novembre alle ore 10:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	ROSANO Rocco	Sindaco	SI	
2	LARDO Angelo	Vicesindaco	SI	
3	MIRAGLIA Mariapina	Assessore	SI	

Assegnati n. 3 - In carica n. 3 - Presenti n. 3 - Assenti n. 0
Presiede il Dott. Ing. Rocco ROSANO in qualità di Sindaco;
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Filomena PANZARDI.
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.;
Letto lo Statuto Comunale;

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, nella fase preventiva della formazione dell'atto, è stato espletato il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile, ed è stato espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, amministrativa e contabile dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Dato atto, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ex art. 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'articolo 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge 12/11/2011, n. 183, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, che abbiano situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure di riequilibrio delle risorse umane, dandone comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

Ricordato che la suddetta disposizione:

- impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti;
- impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore;
- sanziona le P.A. inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo;
- detta le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni, ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

Assunto, in mancanza di specifiche precisazioni normative e riguardo, e da dal testo letterale della norma che la condizione di soprannumero si rileva:

- dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;
- dalla presenza di personale in soprannumero o comunque eccedente in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;

Dato atto che dagli atti di ufficio in materia di personale consta:

- l'assenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;
- l'assenza di personale in soprannumero o comunque eccedente in relazione alle esigenze funzionali dell'ente;
- l'assenza di personale in soprannumero o comunque eccedente in relazione alla situazione finanziaria dell'ente;
- il mancato inquadramento dell'ente tra gli strutturalmente deficitari per effetto delle risultanze del rendiconto della gestione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 06 del 30.04.2015, esecutiva ai sensi di legge;
- la capacità finanziaria per la copertura della spesa del personale dipendente per il triennio 2015/2017 a livello previsionale e per l'anno 2014 a livello consuntivo, senza squilibri;

Richiamate le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv. nella legge 30/07/2010, n. 122, e all'articolo 16, commi da 1 a 16, del D.L. 13/08/2011, n. 138, conv. nella legge 14/09/2011, n. 148, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione inferiore a 1.000 e compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti;

Rivelato che entro i termini di legge già più volte prorogati questo ente dovrà esercitare in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici spettanti, ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, ovvero a mezzo unione di comuni, con evidenti conseguenze sul piano della gestione delle risorse umane e inevitabile carattere provvisorio delle presenti disposizioni;

Richiamato l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale:

- al comma 557 ha disposto che per gli enti sottoposti alle regole del patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale al lordo degli oneri riflessi a carico delle

amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo la dinamica retributiva ed occupazionale con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia.

- Al comma 557-bis ha disposto che, ai fini dell'applicazione della suddetta norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.
- Al comma 557-ter ha disposto che, in caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Vista la legge 23 giugno 2014, n. 89, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

Letto l'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come convertito nella legge 11.08.2014, n. 114, e più precisamente:

- il comma 5, il quale prevede che negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.
- Il comma 5-bis, il quale prevede l'inserimento dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del comma *"557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*.
- Il comma 5-ter, il quale prevede che alle amministrazioni di cui al comma 5 del suddetto articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.
- Il comma 5-quater, il quale prevede che, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
- Il comma 10-bis, il quale prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al suddetto articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno.

Letto l'art. 11, comma 4-quater, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come convertito nella legge 11.08.2014, n. 114, il quale prevede che all'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 31 è aggiunto il seguente: "31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

Considerato il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale per l'anno 2017 come risulta dai dati previsionali del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017/2019 in corso di formazione, come segue:

SPESA DEL PERSONALE	
VALORE MEDIO TRIENNIO 2011-2013	PREVISIONE ANNO 2017
422.393,11	394.408,00

Dato atto che il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 557, comporta per il Comune:

- la non applicazione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, come sancito dall'art. 76, comma 4, D.L. 25/08/2008, n. 112, conv. in legge 06/08/2008, n. 133, richiamato dall'art. 1, comma 557 ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la non applicazione del divieto di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di formazione lavoro, od altri rapporti formativi, della somministrazione di lavoro, del lavoro accessorio, di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, come sancito dall'art. 9, comma 28, D.L. 31/05/2010, n. 78, conv. in legge 30/07/2010, n. 122;

Richiamate le seguenti circolari:

- n. 3/2014 prot. n. 16277 del 18.03.2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- prot. n. 60/GAB del 12.05.2014 del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- n. 4/2014 prot. n. 23777 del 28.04.2014 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;

con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che in questa sede si intende interamente riportato a farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che dagli atti di ufficio consta:
 - l'assenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;
 - il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 557;
 - il mancato inquadramento dell'ente tra gli strutturalmente deficitari per effetto delle risultanze del rendiconto della gestione, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 04 del 24.04.2014, esecutiva ai sensi di legge;

3. di dare atto che il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 557, comporta per il Comune:
 - la non applicazione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, come sancito dall'art. 76, comma 4, D.L. 25/08/2008, n. 112, conv. in legge 06/08/2008, n. 133, richiamato dall'art. 1, comma 557 ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - la non applicazione del divieto di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di formazione lavoro, od altri rapporti formativi, della somministrazione di lavoro, del lavoro accessorio, di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, come sancito dall'art. 9, comma 28, D.L. 31/05/2010, n. 78, conv. in legge 30/07/2010, n. 122;
4. di rilevare che nell'ente non è presente personale in soprannumero o comunque eccedente in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente, non rendendosi necessario avviare nel corso dell'anno 2017 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;
5. di dare corso alla adozione del programma del fabbisogno di personale per l'anno 2017 e per il triennio 2017/2019 secondo quanto nel presente provvedimento stabilito;
6. di dare atto che entro i termini di legge questo ente dovrà esercitare in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici spettanti, ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, ovvero a mezzo unione di comuni, con evidenti conseguenze sul piano della gestione delle risorse umane e inevitabile carattere provvisorio delle presenti disposizioni;
7. di inviare il presente atto al Dipartimento della Funzione Pubblica copia della presente deliberazione;
8. di informare i soggetti sindacali dell'esito della ricognizione.

Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere come riportato nel testo deliberativo.

Il responsabile del servizio interessato

F.to Rag. Rosario D'ORSI

Per Il responsabile del servizio finanziario

F.to Rag. Rosario D'ORSI

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Il Presidente

F.to Dott. Ing. Rocco ROSANO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecutivi.

Dalla residenza Municipale, li 14 DIC. 2016

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione, contestualmente all'affissione viene data comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, li 14 DIC. 2016

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale

F.to Dott. _____

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, li 14 DIC. 2016

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Filomena PANZARDI





COMUNE DI CASTEL SARACENO
(PROVINCIA DI POTENZA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 93 del 30.11.12.2016

OGGETTO:	ART. 33 DEL D.LGS. 30/3/2001, N. 165: PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2017. ADEMPIMENTI CONNESSI.
----------	--

L'anno Duemilasedici e questo giorno trenta del mese di novembre alle ore 10:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	ROSANO Rocco	Sindaco	SI	
2	LARDO Angelo	Vicesindaco	SI	
3	MIRAGLIA Mariapina	Assessore	SI	

Assegnati n. 3 - In carica n. 3 - Presenti n. 3 - Assenti n. 0
Presiede il Dott. Ing. Rocco ROSANO in qualità di Sindaco;
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Filomena PANZARDI.
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.;
Letto lo Statuto Comunale;

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, nella fase preventiva della formazione dell'atto, è stato espletato il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile, ed è stato espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, amministrativa e contabile dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Dato atto, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ex art. 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'articolo 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge 12/11/2011, n. 183, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, che abbiano situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure di riequilibrio delle risorse umane, dandone comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

Ricordato che la suddetta disposizione:

- impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti;
- impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore;
- sanziona le P.A. inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo;
- detta le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni, ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

Assunto, in mancanza di specifiche precisazioni normative e riguardo, e da dal testo letterale della norma che la condizione di soprannumero si rileva:

- dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;
- dalla presenza di personale in soprannumero o comunque eccedente in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;

Dato atto che dagli atti di ufficio in materia di personale consta:

- l'assenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;
- l'assenza di personale in soprannumero o comunque eccedente in relazione alle esigenze funzionali dell'ente;
- l'assenza di personale in soprannumero o comunque eccedente in relazione alla situazione finanziaria dell'ente;
- il mancato inquadramento dell'ente tra gli strutturalmente deficitari per effetto delle risultanze del rendiconto della gestione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 06 del 30.04.2015, esecutiva ai sensi di legge;
- la capacità finanziaria per la copertura della spesa del personale dipendente per il triennio 2015/2017 a livello previsionale e per l'anno 2014 a livello consuntivo, senza squilibri;

Richiamate le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv. nella legge 30/07/2010, n. 122, e all'articolo 16, commi da 1 a 16, del D.L. 13/08/2011, n. 138, conv. nella legge 14/09/2011, n. 148, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione inferiore a 1.000 e compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti;

Rivelato che entro i termini di legge già più volte prorogati questo ente dovrà esercitare in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici spettanti, ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, ovvero a mezzo unione di comuni, con evidenti conseguenze sul piano della gestione delle risorse umane e inevitabile carattere provvisorio delle presenti disposizioni;

Richiamato l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale:

- al comma 557 ha disposto che per gli enti sottoposti alle regole del patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale al lordo degli oneri riflessi a carico delle

amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo la dinamica retributiva ed occupazionale con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia.

- Al comma 557-bis ha disposto che, ai fini dell'applicazione della suddetta norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.
- Al comma 557-ter ha disposto che, in caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Vista la legge 23 giugno 2014, n. 89, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

Letto l'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come convertito nella legge 11.08.2014, n. 114, e più precisamente:

- il comma 5, il quale prevede che negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.
- Il comma 5-bis, il quale prevede l'inserimento dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del comma *"557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*.
- Il comma 5-ter, il quale prevede che alle amministrazioni di cui al comma 5 del suddetto articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.
- Il comma 5-quater, il quale prevede che, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
- Il comma 10-bis, il quale prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al suddetto articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno.

Letto l'art. 11, comma 4-quater, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come convertito nella legge 11.08.2014, n. 114, il quale prevede che all'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 31 è aggiunto il seguente: "31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

Considerato il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale per l'anno 2017 come risulta dai dati previsionali del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017/2019 in corso di formazione, come segue:

SPESA DEL PERSONALE	
VALORE MEDIO TRIENNIO 2011-2013	PREVISIONE ANNO 2017
422.393,11	394.408,00

Dato atto che il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 557, comporta per il Comune:

- la non applicazione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, come sancito dall'art. 76, comma 4, D.L. 25/08/2008, n. 112, conv. in legge 06/08/2008, n. 133, richiamato dall'art. 1, comma 557 ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la non applicazione del divieto di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di formazione lavoro, od altri rapporti formativi, della somministrazione di lavoro, del lavoro accessorio, di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, come sancito dall'art. 9, comma 28, D.L. 31/05/2010, n. 78, conv. in legge 30/07/2010, n. 122;

Richiamate le seguenti circolari:

- n. 3/2014 prot. n. 16277 del 18.03.2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- prot. n. 60/GAB del 12.05.2014 del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- n. 4/2014 prot. n. 23777 del 28.04.2014 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;

con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che in questa sede si intende interamente riportato a farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che dagli atti di ufficio consta:
 - l'assenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;
 - il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 557;
 - il mancato inquadramento dell'ente tra gli strutturalmente deficitari per effetto delle risultanze del rendiconto della gestione, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 04 del 24.04.2014, esecutiva ai sensi di legge;

3. di dare atto che il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 557, comporta per il Comune:
 - la non applicazione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, come sancito dall'art. 76, comma 4, D.L. 25/08/2008, n. 112, conv. in legge 06/08/2008, n. 133, richiamato dall'art. 1, comma 557 ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - la non applicazione del divieto di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di formazione lavoro, od altri rapporti formativi, della somministrazione di lavoro, del lavoro accessorio, di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, come sancito dall'art. 9, comma 28, D.L. 31/05/2010, n. 78, conv. in legge 30/07/2010, n. 122;
4. di rilevare che nell'ente non è presente personale in soprannumero o comunque eccedente in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente, non rendendosi necessario avviare nel corso dell'anno 2017 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;
5. di dare corso alla adozione del programma del fabbisogno di personale per l'anno 2017 e per il triennio 2017/2019 secondo quanto nel presente provvedimento stabilito;
6. di dare atto che entro i termini di legge questo ente dovrà esercitare in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici spettanti, ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, ovvero a mezzo unione di comuni, con evidenti conseguenze sul piano della gestione delle risorse umane e inevitabile carattere provvisorio delle presenti disposizioni;
7. di inviare il presente atto al Dipartimento della Funzione Pubblica copia della presente deliberazione;
8. di informare i soggetti sindacali dell'esito della ricognizione.

Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere come riportato nel testo deliberativo.

Il responsabile del servizio interessato

F.to Rag. Rosario D'ORSI

Per il responsabile del servizio finanziario

F.to Rag. Rosario D'ORSI

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Il Presidente

F.to Dott. Ing. Rocco ROSANO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecutivi.

Dalla residenza Municipale, li 14 DIC. 2016

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione, contestualmente all'affissione viene data comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, li 14 DIC. 2016

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale

F.to Dott. _____

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, li 14 DIC. 2016

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Filomena PANZARDI

